

BANDO DI CONCORSO (num.228) PER L'ATTRIBUZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO
(emesso ai sensi del Regolamento sulle borse di studio emanato con D.R. n.743 del 03/06/2009)

Art. 1 - Oggetto

La struttura DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA bandisce un concorso per soli titoli per il conferimento di 1 borsa di studio a giovani laureati che saranno impegnati in un'attività di studio nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Costruire una bibliografia sull'antichità classica: l'Année Philologique", nell'ambito del piano di formazione allegato. Il borsista svolgerà la sua attività sulla base del piano di formazione allegato al presente bando e sotto la supervisione di un tutor, individuato dalla struttura nel Prof. VALENTINA GARULLI.

Art. 2 - Importo e durata

La borsa di studio ammonta a 8.680,00 €. Tale importo si intende al lordo degli oneri a carico del borsista, ma al netto di quelli a carico dell'ente. La borsa, che sarà erogata in due tranches, è conferita per un periodo di **5 mesi** e potrà essere rinnovata per un periodo massimo di **19 mesi**. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del borsista ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge. Il titolare della borsa gode dell'assicurazione contro gli infortuni previo versamento del contributo richiesto, che verrà trattenuto sulla prima rata della borsa di studio.

Art. 3 - Requisiti d'ammissione al concorso

Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio occorre essere in possesso della Laurea in **Filologia, Letteratura e Tradizione Classica o equivalenti (LM 15)** conseguita da non più di due anni.

Il titolo di studio di cui al precedente comma deve essere posseduto alla data di scadenza del bando medesimo.

Art. 4 - Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato disponibile sul sito : <https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-laureati> e dovrà pervenire a pena di esclusione entro il giorno 28/03/2021.

La domanda può essere presentata unicamente con la seguente modalità: a mezzo Posta Elettronica Certificata (d'ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una email all'indirizzo ficlit.dipartimento@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di invio della PEC. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione o pervenute oltre la data sopraindicata o pervenute con altre modalità di invio.

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- 2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;
- 3) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale;*
- b) copia della tesi di laurea;*
- c) eventuali altri titoli e/o attestati di attività presso Istituti di Ricerca italiani ed esteri;*
- d) curriculum documentato;*
- e) eventuali pubblicazioni;*
- f) fotocopia di un documento d'identità.*

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del DPR 445/2000.

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

Art. 5 - Valutazione dei candidati e Nomina del vincitore

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio della Struttura e formata dai seguenti membri:

prof. Camillo Neri, prof.ssa Valentina Garulli, dott. Marco Ercoles; membro supplente prof.ssa Giovanna Alvoni

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:

a) per la pregressa esperienza di formazione nell'ambito del Centro Italiano dell'Année Philologique: massimo 30 punti; b) per il curriculum degli studi: massimo 20 punti; c) per il voto di laurea massimo 10 punti.

Art. 6 – Il Conferimento

Al termine della valutazione la Commissione con motivata relazione formulerà una graduatoria generale di merito che sarà affissa nella sede della struttura, con l'indicazione della decorrenza (che sarà proposta dal Responsabile della ricerca).

Il Direttore della struttura provvederà con proprio decreto all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione e a nominare il vincitore della selezione.

.....
Art. 7 - Accettazione della borsa

Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia di conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire alla struttura, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, la borsa medesima. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione. Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal bando. Gli stessi dovranno impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato che possa intercorrere nell'anno.

Art. 8 - Obblighi del borsista

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio cui essa è finalizzata attenendosi al programma formativo predisposto dal tutor e sotto la sua supervisione.

Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutor. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.

Art. 9 – Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

L'attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 11 - Decadenza e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperano agli obblighi di cui all'art. 8.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura.

Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della struttura. In questo caso, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto. Di seguito il link relativo all'informativa del trattamento dei dati personali:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali>

Art. 13 - Norme finali

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all'Albo della struttura e sul sito web (<https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-laureati>).

Il responsabile del procedimento amministrativo è la prof.ssa Valentina Garulli.

In data, martedì 23 febbraio 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PROF. FRANCESCO CITTI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M.
22 febbraio 2013 e ss.mm.ii